

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Intento alla manutenzione di un impianto elettrico, stando su uno scaletto avente una altezza di circa un metro e mezzo dal suolo, mentre collegava dei fili tra le cassette elettriche poste ad una altezza di due metri e novanta dal suolo, perdeva l'equilibrio per una sorta di rimbalzo provocato dalla spinta verso l'esterno dei fili stessi e precipitava al suolo.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il motivo attinente alla interruzione del nesso di condizionamento a causa del comportamento imprudente del lavoratore che avrebbe dovuto utilizzare di sua iniziativa il trabattello è manifestamente infondato. Sul punto sono note le sentenze di questa Sezione (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094) e delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 de 124/04/2014, Espenhahn) nelle quali si sono affrontati e delineati i principi che attengono al comportamento del lavoratore che interrompe il nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del datore di lavoro e l'evento; sarà sufficiente pertanto un richiamo a dette pronunce per ribadire che va considerata interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interruttivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. In tema di rapporto di causalità, ai sensi dell'art. 41, terzo comma, cod. pen., il nesso di causa non resta escluso dal fatto altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Sez. 4, n. 31679 del 08/06/2010, Rigotti, Rv. 248113), a meno che tale comportamento non sia qualificabile come concausa qualificata capace di assumere di per sé rilievo dirimente nella spiegazione del processo causale e nella determinazione dell'evento. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez. 4, n. 22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez. 4, n. 16888, del 07/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; Sez. 4, n. 21511, de 115/04/2010, DeVita, n.m.).

Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. 4, n. 4114 del 13/01/2011, n. 4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962). La Corte distrettuale e il giudice di prime cure ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti ritenendo e argomentando che il comportamento del lavoratore, non ha interrotto il nesso di causalità con l'evento lesivo, che è stato determinato dalle omissioni delle doverose misure di prevenzione, consistite nel caso di specie nella mancata realizzazione di una necessaria misura di sicurezza, l'utilizzo del trabattello, in relazione alla specificità del lavoro richiesto e ai rischi di caduta connessi alla perdita di equilibrio.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29.11.2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.